

COMUNE DI NEMBRO
(Provincia di BERGAMO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI

INDICE

TITOLO I.	GENERALITA' E DEFINIZIONI	5
Art. I.1....	Oggetto del Regolamento.....	5
Art. I.2....	Definizioni.....	6
Art. I.3....	Classificazione dei rifiuti.....	9
Art. I.4....	Limiti al campo di applicazione.....	10
TITOLO II.	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	11
Art. II.1 ...	Assimilabilità	11
Art. II.2 ...	Esclusione.....	11
TITOLO III.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	12
Art. III.1 ..	Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio	12
Art. III.2 ..	Area di espletamento del pubblico servizio e relative procedure di aggiornamento	13
Art. III.3 ..	Trasporto	14
Art. III.4 ..	Smaltimento	14
Art. III.5 ..	Norme generali di conferimento dei rifiuti urbani ingombranti.....	14
Art. III.6 ..	Norme a carattere generale relative a tutti i sistemi di raccolta	15
Art. III.7 ..	Raccolta domiciliare dei rifiuti interni non ingombranti e speciali assimilati.	15
TITOLO IV.	RACCOLTE DIFFERENZIATE DOMICILIARI	17
Art. IV.1 ..	Modalità e frequenza della raccolta differenziata.....	17
Art. IV.2 ..	Raccolta rifiuti organici (F.O.R.S.U.)	17
Art. IV.3 ..	Raccolta carta e cartone	18
Art. IV.4 ..	Raccolta vetro e barattolame	19
Art. IV.5 ..	Raccolta imballaggi in plastica	20
Art. IV.6 ..	Variazioni metodologie di raccolta	21
TITOLO V.	RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PARTICOLARI	22
Art. V.1 ..	Generalità	22
Art. V.2 ..	Pile e batterie esaurite.....	22
Art. V.3 ..	Farmaci scaduti o non utilizzati	22
Art. V.4 ..	Scarpe, indumenti ed abiti usati.....	23
Art. V.5 ..	Contenitori utilizzati per prodotti tossici e/o infiammabili	23

Art. V.6 ..Siringhe abbandonate	23
Art. V.7 ..Raccolta differenziata degli oli minerali.....	24
Art. V.8 ..Raccolta differenziata delle batterie per autoveicoli	24
Art. V.9 ..Raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	24
Art. V.10 Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi	25
TITOLO VI. CENTRI DI RACCOLTA.....	26
Art. VI.1 .Caratteristiche del servizio	26
Art. VI.2 .Rifiuti conferibili	26
Art. VI.3 .Modalità di accesso al servizio	27
Art. VI.4 .Gestione del centro di raccolta	28
Art. VI.5 .Modalità di smaltimento	28
Art. VI.6 .Sicurezza della struttura.....	29
Art. VI.7 .Divieti	29
TITOLO VII. NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI ESTERNI (NON DOMESTICI)	30
Art. VII.1.Definizioni	30
Art. VII.2.Modalità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni	30
Art. VII.3.Area di espletamento del servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni.....	30
Art. VII.4.Contenitori portarifiuti.....	31
Art. VII.5.Divieti e obblighi degli utenti di spazi pubblici	31
Art. VII.6.Rifiuti cimiteriali.....	32
Art. VII.7.Rifiuti da esumazione ed estumulazione	32
Art. VII.8.Pulizia dei mercati	32
Art. VII.9.Aree occupate da esercizi commerciali	33
Art. VII.10 Manifestazioni pubbliche	33
Art. VII.11 Asporto degli scarichi abusivi	33
Art. VII.12 Servizio di viabilità invernale durante le nevicate eccezionali	33
TITOLO VIII. SENSIBILIZZAZIONE DEL CITTADINO E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	35
Art. VIII.1 Campagne di promozione e sensibilizzazione	35
Art. VIII.2 Agevolazioni.....	35
TITOLO IX. IL RUOLO DEL VOLONTARIATO	36
Art. IX.1..Attività di raccolta differenziata del volontariato	36
Art. IX.2..Principii gestionali e requisiti	36
Art. IX.3..Condizioni operative	37

TITOLO X. CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	38
Art. X.1 ..Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	38
Art. X.2 ..Divieti e criteri di comportamento	38
Art. X.3 ..Controlli e accertamenti.....	38
Art. X.4 ..Sanzioni	39
Art. X.5 ..Entrata in vigore	39

TITOLO I. GENERALITA' E DEFINIZIONI

Art. I.1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Esso disciplina:
 - a. svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
 - b. determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio;
 - c. favorisce il recupero di materiali;
 - d. prevede un distinto ed adeguato smaltimento di particolari rifiuti urbani.
3. il Comune, ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., persegue il recupero o lo smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
4. il Comune, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., affronta la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., disciplina:
 - e. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - f. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati ;
 - g. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi
 - h. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
 - i. le misure atte a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - j. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani,
5. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
6. Il Comune si impegna a fornire alla Regione, alla Provincia e all'Autorità d'Ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

7. Il Comune si impegna a esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione.

Art. 1.2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento e in ottemperanza all'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - a. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. produttore: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene
 - d. gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo chiusura;
 - e. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f. raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che detti rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
 - g. smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - h. recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - i. luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - j. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;

- k. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
- l. sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati a un ulteriore impiego o al consumo;
- m. bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- n. raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- o. piattaforma (o stazione) ecologica: area attrezzata sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali (essa è custodita e accessibile soltanto in orari prestabiliti);
- p. centro di raccolta: area attrezzata con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sprovvista di impianti di base per il primo trattamento di materiali (essa è custodita e accessibile soltanto in orari prestabiliti);
- q. frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto contenuto di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- r. frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- s. rifiuti speciali recuperabili : si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- t. recupero: riguarda tutte le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., cioè quelle che danno una destinazione ai rifiuti, o di una o più sostanze in essi contenute, diversa dallo smaltimento;
- u. imballaggio: il prodotto, composti di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- v. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- w. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o

- al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali le punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- x. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti,, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
 - y. utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
 - z. consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
 - aa. combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità normale che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo;
 - bb. combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità elevata;
 - cc. compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
 - dd. gestore del servizio di gestione dei rifiuti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti prodotti anche da terzi, ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti deve essere iscritta all'Albo di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - ee. spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
 - ff. rendiconto annuale: relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc., nonché tutti i dati occorrenti per il MUD;
 - gg. emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
 - hh. inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
 - ii. gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività svolge a ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.
 - jj. Il Comune affida il servizio oggetto del presente Regolamento ad apposita Società pubblica, tramite conferimento in "house" . I rapporti tra Comune e Società di

gestione sono definiti sulla base dello Statuto della Società, del Contratto di servizio e della Carta dei servizi.

Art. I.3 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani :
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Si definiscono Rifiuti Urbani interni i rifiuti di cui ai punti a) e b).
4. Si definiscono Rifiuti Urbani esterni i rifiuti di cui ai restanti punti.
5. Sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 185 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

- k. il combustibile derivato dai rifiuti;
 - l. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
6. Sono rifiuti speciali gli imballaggi secondari e terziari al termine del loro uso, cioè i materiali adibiti a contenere merci al fine di facilitarne la manipolazione, il trasporto, l'esposizione fino alla vendita, e che non vengono acquistati dal consumatore.

Art. I.4 Limiti al campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b. gli scarichi idrici;
 - c. i rifiuti radioattivi;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - e. le carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole e in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali e interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
 - f. le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n° 281, nel rispetto della vigente normativa;
 - g. i materiali esplosivi in disuso;
 - h. i rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica, di irrigazione gestiti da Consorzi od altri Enti;
 - i. i rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei corsi d'acqua gestiti da Terzi;
 - j. i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo e irrigui;
 - k. il materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici e alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
 - l. i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.

TITOLO II. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. II.1 Assimilabilità

1. Il Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti disciplina l'assimilazione ai R.S.U. dei rifiuti speciali indicati al punto 1.1.1 della delibera 1984/7/27 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 1982/9/10 n°915.

Art. II.2 Esclusione

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo precedente, sono comunque esclusi da qualsiasi tipo di assimilazione:
 - a. I rifiuti speciali che sono individuati nell'elenco dei rifiuti pericolosi nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b. gli imballaggi terziari;
 - c. i rifiuti speciali che, pur potendo rientrare per qualità e quantità tra quelli assimilati, siano prodotti all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
 - d. in ogni caso i rifiuti che non soddisfino i requisiti stabiliti dal D.M. 2005/8/3;

TITOLO III. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. III.1 Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. . Come previsto dall'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, attraverso il Gestore del Servizio, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.
3. Il Comune si impegna per svolgere un ruolo attivo che consenta di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani indicati all'articolo 205 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. .
4. Il Comune definisce, unitamente al Gestore, le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani interni, esterni e speciali assimilati, provvedendo a:
 - a. definire, unitamente al Gestore, con apposito contratto, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. definire, in attuazione a future norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c. stabilire frequenze e orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza, di eventuali indicazioni del Gestore, se compatibili con l'organizzazione dei servizi;
 - d. provvedere affinché sia assicurata la igienicità dei contenitori stradali e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione;
 - e. definire, unitamente al Gestore, le articolazioni del servizio all'utenza e relative modalità organizzative del centro di raccolta comunale;

- f. incentivare modalità di raccolta porta a porta che consentano di raggiungere maggiori livelli di raccolta differenziata rispetto all'utilizzo di contenitori stradali.
5. Per l'esercizio delle proprie competenze, il Gestore del Servizio provvede in autonomia a definire le modalità di esecuzione dei servizi, nel rispetto di quanto definito nell'apposito contratto, capitolato di appalto e loro documenti allegati.

Art. III.2 Area di espletamento del pubblico servizio e relative procedure di aggiornamento

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio del Comune facilmente raggiungibili dagli automezzi impiegati per il servizio.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).
3. Coloro che risiedono in località non raggiungibili dagli automezzi incaricati del servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico – sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento al normale servizio di raccolta.
4. E' vietato incendiare ogni genere di rifiuto.
5. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti secondo le modalità di differenziazione in chiaro espresse nel presente Regolamento. E' quindi espressamente vietato conferire nel sacco destinato all'R.S.U. indifferenziato ogni genere di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
6. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.
7. Le frequenze dei servizi di raccolta porta a porta sono definite nel presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto.
8. Le modalità di effettuazione del servizio sono definite con il Gestore in sede di capitolato e documenti collegati mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con il Comune, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento finale.
9. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 4 del presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse concordate dal Comune e dal Gestore, i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni, che verranno debitamente rese note, fornite dal Comune e dal Gestore del servizio pubblico.

Art. III.3 Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

Art. III.4 Smaltimento

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, avviene presso impianti di smaltimento debitamente autorizzati dalle autorità Regionali o Provinciali.
2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento.

Art. III.5 Norme generali di conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

1. Premesso che l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo è vietato e premesso altresì che il ritiro dei rifiuti urbani domestici ingombranti è un'articolazione del servizio di raccolta, il conferimento di tali beni obsoleti deve avvenire su chiamata diretta da parte dell'utente, il quale è tenuto a conferire i rifiuti nei luoghi, nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore. Detto servizio personalizzato è soggetto a pagamento di apposita tariffa.
2. Nel caso di raccolta su chiamata, l'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto del conferimento, in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione.
3. E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
4. In luogo del ricorso al servizio su chiamata, i rifiuti ingombranti possono essere immessi negli appositi contenitori predisposti nei centri di raccolta.

Art. III.6 Norme a carattere generale relative a tutti i sistemi di raccolta

1. I rifiuti provenienti da lavori di piccole ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, finestre, sanitari, ecc.) non potranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere smaltiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'Impresa che effettua i lavori, in apposite discariche oppure presso il centro di raccolta;
2. è fatto divieto di abbandono su marciapiedi o suolo pubblico in genere, di cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
3. è vietata la cernita ed il recupero dei rifiuti esposti dall'utenza da parte di privati non autorizzati.

Art. III.7 Raccolta domiciliare dei rifiuti interni non ingombranti e speciali assimilati.

1. I rifiuti urbani interni e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'articolo I.3 punto n. 3 e punto n. 5 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi sacchi, messi a disposizione dal Comune di adeguata capacità con chiusura a nastrino, di colore rosso, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Detti sacchi saranno distribuiti per il tramite degli esercizi commerciali resisi disponibili o convenzionati con il Comune, oppure, là dove fosse presente, attraverso un distributore automatico. Per gli edifici pubblici o di rilevanza pubblica potranno essere utilizzati dei sacchi con le medesime caratteristiche ma di colore diverso. La Giunta Comunale potrà variare il colore del sacco in funzione di specifiche esigenze di organizzazione del servizio.
Nel Comune viene inoltre attivato un sistema di raccolta differenziata domiciliare che comprende la raccolta separata delle seguenti tipologie di rifiuto le cui modalità di separazione vengono meglio illustrate al titolo IV del presente regolamento;
 - Raccolta domiciliare di F.O.R.S.U. (frazione organica)
 - Raccolta domiciliare di CARTA;
 - Raccolta domiciliare di VETRO/BARATTOLAME;
 - Raccolta domiciliare di IMBALLAGGI DI PLASTICA;
2. Il conferimento degli RSU indifferenziati deve avvenire esclusivamente nei sacchi di cui sopra. Le modalità saranno definite su indicazione della Giunta Comunale. La frequenza di raccolta è attualmente stabilita in due passaggi settimanali. La Giunta Comunale potrà ridurre tale frequenza in seguito all'introduzione della raccolta domiciliare F.O.R.S.U. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai sacchi contenenti i

rifiuti da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia sul suolo pubblico sia, laddove strettamente necessario, in aree private.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- I rifiuti urbani interni ingombranti;
- I rifiuti pericolosi;
- I rifiuti speciali non assimilabili;
- Sostanze allo stato liquido;
- Materiali in fase di combustione;
- Materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle deliberazioni di Giunta di attuazione.

3. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

TITOLO IV. RACCOLTE DIFFERENZIATE DOMICILIARI

Art. IV.1 Modalità e frequenza della raccolta differenziata.

1. Il Comune ha attivato presso il proprio territorio un sistema di raccolta domiciliare differenziata come indicato nel precedente titolo III. Di seguito si riporta per ogni singola frazione oggetto di R.D. le modalità di separazione, conferimento e le relative frequenze di svolgimento del servizio.
2. Tutte le frazioni differenziate devono essere esposte secondo le modalità definite su indicazione della Giunta Comunale. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai sacchi o ai contenitori dei rifiuti da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia sul suolo pubblico sia, laddove strettamente necessario, in aree private.

Art. IV.2 Raccolta rifiuti organici (F.O.R.S.U.)

1. COME RACCOGLIERE
Ogni utente (o gruppo di utenti, nel caso di condomini) deve utilizzare un contenitore in plastica rigida, che dovrà essere collocato sul ciglio stradale ove abitualmente viene posto il sacco dell'immondizia nei giorni ed orari di raccolta previsti, secondo le modalità di cui al presente regolamento. Gli operatori svuoteranno il contenuto nel camion e restituiranno il contenitore all'utente che dovrà avere cura di ritirarlo sollecitamente. I "grandi utenti", quali bar, ristoranti, mense, condomini con più di 4 alloggi, ecc. avranno cura di dotarsi di bidoni carrellati da almeno 120 lt. circa svuotabili meccanicamente con gli automezzi impiegati nel servizio. Il Comune valuterà che la disposizione rispetti da un lato l'esigenza dell'immobile, dall'altro l'occupazione del suolo pubblico. La pulizia e la custodia dei contenitori prima e dopo i conferimenti è a cura dei singoli utenti. Per motivi d'igiene gli utenti dovranno utilizzare sacchetti in materiale biodegradabile, da inserire nel contenitore in plastica.
2. COSA RACCOGLIERE
 - Scarti e avanzi di cucina (sia crudi che cotti), filtri usati di tè, camomilla, fondi di caffè, pane.
 - Tovaglioli o fazzoletti di carta, pezzi di carta bagnata o unta (purché non cerata, plastificata, poliaccoppiata con alluminio)

- Bucce e scarti di frutta, noccioli e gusci, avanzi di frutta e verdura anche avariati.
- Carne, ossi, lische.
- Gusci d'uovo in modesta quantità.
- Piccole quantità di fiori.
- Piccole quantità di ramaglie
- Fibre naturali (cotone, lino, lana pura, canapa)
- Segatura, paglia, piume, penne
- Cenere e mozziconi di sigaretta senza filtri
- Lettiere biodegradabili per animali domestici

Tutto quanto non indicato nell'elenco di cui sopra non verrà raccolto. A titolo esemplificativo non sarà possibile introdurre negli appositi contenitori rifiuti quali: carbone e fuliggine, residui di pulizia, pannolini e assorbenti igienici, ecc.

3. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio di raccolta domiciliare è effettuato una volta la settimana nel periodo invernale compreso tra il 16 settembre e il 14 giugno e due volte la settimana nel periodo estivo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre nelle giornate che verranno comunicate dal Comune, fatte salve eventuali modifiche legate al piano di raccolta delle frazioni separate.

4. AUTOCOMPOSTAGGIO

In alternativa alla suddetta modalità è possibile procedere mediante autocompostaggio all'interno dell'area verde di proprietà privata, avendo cura di evitare la diffusione di odori e liquami.

Art. IV.3 Raccolta carta e cartone

1. COME RACCOGLIERE

Ogni volume inutile deve essere ridotto per risparmiare spazio, ed il tutto deve essere ripiegato, schiacciato ed inserito in contenitori di carta o scatole di cartone a perdere oppure confezionato in modo tale da evitare ogni possibile dispersione di materiali. In alternativa il conferimento potrà avvenire utilizzando dei contenitori rigidi reperiti direttamente dall'utente che dovrà provvedere a confezionare il materiale in modo tale da evitare la dispersione del contenuto. La carta dovrà essere collocata sul ciglio della strada, ove abitualmente vengono lasciati i sacchi dell'immondizia. I materiali voluminosi (oltre 1 mc circa) dovranno essere conferiti direttamente a cura degli utenti presso il centro di raccolta.

2. COSA RACCOGLIERE

- Riviste;
- Opuscoli;

- Sacchetti in carta;
- Libri e quaderni;
- Scatole in cartone e cartoncino (confezioni di pasta e altri prodotti).
- Tetrapak, in modesta quantità.

Tutto quanto non indicato nell'elenco di cui sopra non verrà raccolto. A titolo esemplificativo non sarà possibile esporre per la raccolta rifiuti quali: bicchieri e piatti in carta, carta oleata o plastificata, adesiva, metallizzata, catramata, carata, vetrata, ecc.

3. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio viene effettuato con frequenza settimanale nella giornata che verrà comunicata dal Comune.

Art. IV.4 Raccolta vetro e barattolame

1. COME RACCOGLIERE

I contenitori di vetro, risciacquati e senza tappo, e lo scatolame di piccole dimensioni, dovranno essere collocati esclusivamente in bidoni rigidi distribuiti dall'Amministrazione comunale o, in alternativa, reperiti direttamente dall'utenza e aventi capacità inferiori a litri 35. Per quelle utenze che dovessero necessitare di contenitori di capacità superiore (bar, ristoranti, mense, condomini con più di 4 alloggi), saranno preferibili contenitori carrellati e ribaltabili meccanicamente come quelli utilizzati per i rifiuti organici. Sono pertanto assolutamente vietate le borsette, gli shoppers, i sacchi e le scatole di cartone, per i quali, ove fossero utilizzati non verrà effettuato il ritiro. Tutti i bidoni dovranno poi essere posti lungo il ciglio stradale, in area pubblica e dovranno essere sollecitamente ritirati a cura dell'utente. Si sottolinea inoltre che per logiche ragioni di sicurezza, nei contenitori di cui sopra non dovranno essere inserite lastre di vetro o cocci di vetro, per i quali l'utente dovrà recarsi personalmente al centro di raccolta del Comune e conferirli in appositi contenitori.

Il materiale conferito dovrà essere pulito e non contenere residui solidi e liquidi di alcun tipo.

2. COSA RACCOGLIERE

- Bottiglie e contenitori di vetro;
- Bicchieri;
- Barattolame e scatolame vario, comprese le lattine.

Tutto quanto non indicato nell'elenco di cui sopra non verrà raccolto. A titolo esemplificativo non sarà possibile introdurre negli appositi contenitori oggetti in porcellana, ceramica e cristallo.

3. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio viene effettuato con frequenza quindicinale nella giornata che verrà comunicata dal Comune.

Art. IV.5 Raccolta imballaggi in plastica

1. COME RACCOGLIERE

Ogni volume inutile deve essere ridotto per risparmiare spazio. Le bottiglie ed il resto del materiale devono essere opportunamente schiacciati. Il materiale deve essere conferito utilizzando i sacchi a perdere, di colore giallo, appositamente messi a disposizione dal Comune, i quali vanno esposti chiusi. La Giunta Comunale potrà variare il colore del sacco in funzione di specifiche esigenze di organizzazione del servizio.

Il materiale conferito dovrà essere pulito e non contenere residui solidi o liquidi di alcun tipo.

2. COSA RACCOGLIERE

tutti i prodotti ammessi dai consorzi di recupero del materiale, tra cui:

- gli imballaggi siglati con PE, PET, PVC, PP,
- bottiglie,
- confezioni rigide per dolciumi,
- buste e sacchetti per alimenti,
- vaschette per alimenti,
- vaschette per gelati,
- contenitori di yogurt,
- barattoli, coperchi, flaconi per detersivi,
- regge in plastica, in modesta quantità,
- imballaggi in polistirolo di modeste dimensioni e modesta quantità

3. COSA NON RACCOGLIERE

- Musicassette, videocassette e CD;
- Negativi fotografici;
- Lamette usa e getta;
- Piatti, posate e bicchieri in plastica;
- Giocattoli in plastica;

4. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio viene effettuato con frequenza settimanale nella giornata che verrà comunicata dal Comune.

Art. IV.6 Variazioni metodologie di raccolta

Tenuto conto che i consorzi di recupero delle diverse frazioni avviate alla raccolta differenziata possono variare, anche frequentemente, le tipologie merceologiche da avviare al riciclaggio e che il Comune, a seguito dell'innovazione tecnologica, può variare le metodologie di raccolta, gli elenchi rifiuti e i sistemi di raccolta di cui agli articoli precedenti potranno essere oggetto di modifiche. Tali modifiche verranno disciplinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

TITOLO V. RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PARTICOLARI

Art. V.1 Generalità

1. I rifiuti urbani particolari, così come identificati al titolo II del presente Regolamento, sono oggetto di separato conferimento e non possono comprendere i rifiuti particolari provenienti da locali o luoghi adibiti ad uso diverso da quello di civile abitazione.
2. E' tassativamente vietato il conferimento di Rifiuti Urbani Particolari nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
3. Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio da stabilirsi con deliberazioni di Giunta comunale, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari si svolge attualmente nel territorio Comunale con le seguenti modalità.

Art. V.2 Pile e batterie esaurite

1. Nelle more dell'applicazione del Decreto n. 476 del 1997/11/20, le pile e le batterie esaurite (ad esclusione delle batterie per veicoli), devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati negli appositi spazi del territorio comunale nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita. I contenitori potranno essere anche ubicati presso esercizi commerciali che trattano prodotti differenti ma che sono oggetto di elevata presenza di utenti. E' a carico del Gestore la periodica raccolta e lo smaltimento definitivo.
2. Pile e batterie esaurite potranno essere conferite anche presso il centro di raccolta.
3. Sono escluse da questa tipologia di rifiuto, le batterie per veicoli.

Art. V.3 Farmaci scaduti o non utilizzati

1. I farmaci scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie comunali e private. Il Gestore provvede alla periodica raccolta, allo stoccaggio e allo smaltimento finale per termodistruzione in impianto autorizzato.

2. I farmaci scaduti o non più utilizzati potranno essere conferiti anche presso i centri di raccolta attrezzati.

Art. V.4 Scarpe, indumenti ed abiti usati

1. Le scarpe, gli indumenti e gli abiti usati possono essere immessi negli appositi contenitori gestiti dalle Associazioni di volontariato convenzionate con il Comune ed installati presso gli appositi spazi del territorio comunale individuati a tale scopo dall'Amministrazione. In alternativa possono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale;
2. Le associazioni provvedono al periodico svuotamento di detti contenitori con ripulitura dello spazio circostante.

Art. V.5 Contenitori utilizzati per prodotti tossici e/o infiammabili

1. Sono prodotti tossici e/o infiammabili quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.
2. Sono considerati rifiuti urbani pericolosi anche i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.
3. I contenitori, possono essere conferiti presso i centri di raccolta attrezzati.
4. Nel caso che i contenitori siano completamente vuoti, essi possono anche essere immessi nel circuito di raccolta degli imballaggi metallici.

Art. V.6 Siringhe abbandonate

1. Sono considerati rifiuti urbani particolari anche le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private aperte ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine scambiatrici.
2. Tali rifiuti dovranno essere raccolti con le cautele indicate dal Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro dell'Azienda Sanitaria Locale ed inviati alla termodistruzione.

Art. V.7 Raccolta differenziata degli oli minerali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, punti 3 e 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.95 "attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati" e dell'art. 2, punto 4 del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n. 392 "Regolamento recante norme tecniche relative all'eliminazione degli oli usati", chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e di natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a :
 - mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
 - ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
 - consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il Consorzio Obbligatorio degli Oli usati installi presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.
2. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ma a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.
3. Coloro che provvedono autonomamente al cambio dell'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio usato secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
4. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli e i filtri usati estratti nell'esercizio dell'attività propria.

Art. V.8 Raccolta differenziata delle batterie per autoveicoli

1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al centro di raccolta.

Art. V.9 Raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. Per rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono:
 - frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - televisori;
 - computer;

- lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria.
2. nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 151/2005, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 44 del D.Lgs. 22/1997.
 3. per evitare disservizi in tale fase transitoria, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico che hanno esaurito la loro durata devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o conferiti al centro di raccolta a cura del detentore.

Art. V.10 Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

1. I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere classificati come rifiuti urbani possono essere smaltiti nei seguenti termini:
 - a. mediante autocompostaggio all'interno dell'area verde di proprietà privata, avendo cura di evitare la diffusione di odori e liquami.
 - b. conferiti al centro di raccolta.
2. sono vietate forme di smaltimento diverse da quelle sopra descritte.

TITOLO VI. CENTRI DI RACCOLTA

Art. VI.1 Caratteristiche del servizio

1. Il servizio erogato nel centro di raccolta è destinato ai cittadini residenti nel Comune ed a tutte le attività che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Le attività produttive potranno usufruire del servizio limitatamente ai rifiuti assimilabili, così come individuati nel titolo II del presente Regolamento.

Art. VI.2 Rifiuti conferibili

1. Il centro di raccolta può accogliere le seguenti tipologie di rifiuto solido urbano o assimilato:

tipologia	Quantità massima	Condizione del materiale conferito
Carta/cartone	Non fissata	Sono esclusi: -carta sporca o unta - carta unita a materiali plastici o altro - sacchetti di plastica ecc.
vetro	Non fissata	Sono esclusi: piatti o stoviglie in ceramica; lampadine e neon; tappi in plastica e metallo
plastica	Non fissata	Sono esclusi: plastica sporca o unta plastica unita ad altro materiale non compatibile
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Non fissata	
ingombranti	Non fissata	
Rifiuti vegetali provenienti da sfalci e potature	Non fissata	Sono esclusi: - frazione organica dei rifiuti solidi urbani
Inerti da demolizione	400 kg./anno	Sono esclusi: - legno, carta, plastica, metalli, ecc.
pneumatici	Non fissata	Sono esclusi: - materiale molto sporco
Stracci/tessuti	Non fissata	Sono esclusi: stracci sporchi o unti stracci uniti ad altri materiali sacchetti di plastica
legname	Non fissata	
Metalli (ferro, rame, alluminio, piombo, cavi)	Non fissata	Sono esclusi: elementi uniti ad altri materiali (plastica, legno,

gommati,ecc.)		ecc.)
frigoriferi	Non fissata	
Barattoli con vernice ed altri contenitori "T" ed "F"	n. 3/mese	
Toner e/o cartucce stampanti	n. 2/mese	
Batterie esauste	Non fissata	
Batterie esauste veicoli	n. 1/mese	
Medicinali scaduti	Non fissata	
Neon	3/mese	
Oli e grassi	10 kg/mese	

2. Non sono ammessi rifiuti diversi da quelli sopra indicati per tipologia, quantità, condizioni di conservazione.
3. Le tariffe per il contenimento a pagamento sono definite con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. VI.3 Modalità di accesso al servizio

1. Gli orari ed il calendario settimanale di apertura sono definiti con provvedimento della Giunta Comunale e comunicati al gestore.
2. Il servizio è attivato mediante conferimento diretto dei rifiuti da parte dell'utenza.
3. L'utenza potrà accedere all'impianto esclusivamente mediante l'utilizzo di tessera magnetica o elettronica messa a disposizione e distribuita dall'Amministrazione comunale.
4. L'utenza è tenuta all'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - a. conferire esclusivamente materiali ammessi;
 - b. conferire i materiali già suddivisi per tipologie, al fine di agevolarne la raccolta;
 - c. ridurre, quando possibile, il volume dei materiali, in particolare degli ingombranti;
 - d. seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione e sorveglianza, nonché quelle riportate nell'apposita segnaletica;
 - e. soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori;
 - f. in caso di presenza all'interno del centro di raccolta di mezzi della ditta incaricata del carico e scarico contenitori e materiali, l'utente dovrà attendere al di fuori fino all'uscita dei mezzi.
5. Il conferimento di ciascun materiale nell'apposito contenitore dovrà essere preventivamente autorizzato dal personale preposto, al fine di verificarne quantità, tipologia e qualità.
6. Per i materiali a conferimento oneroso dovrà essere seguita la seguente procedura:
 - a. verifica, da parte del personale preposto, della tipologia e qualità;

- b. misurazione del peso e/o quantità;
- c. registrazione ai fini tariffari del peso/quantità, attraverso l'apposita strumentazione e utilizzando la tessera magnetica dell'utente;
- d. consegna di copia della registrazione per ricevuta all'utente.

Art. VI.4 Gestione del centro di raccolta

1. Gli addetti al controllo e sorveglianza sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, ed in particolare a svolgere le seguenti funzioni:
 - a. effettuare un controllo degli accessi all'impianto, onde verificare l'ingresso di soli utenti ammessi;
 - b. accertarsi dell'effettiva identità dell'utenza conferente materiali a pagamento, previo controllo della scheda magnetica od elettronica;
 - c. accertarsi che il conferimento avvenga nel rispetto degli obiettivi e nei limiti fissati nei precedenti articoli;
 - d. sensibilizzare l'utenza ad un corretto conferimento dei rifiuti, nell'ottica della massima differenziazione;
 - e. accertarsi della quantità/peso dei materiali a pagamento, nonché eseguire in modo corretto la registrazione ai fini tariffari dello stesso a nome dell'utente;
 - f. effettuare e registrare le pesate dei prelievi di materiale stoccato da parte del soggetto incaricato del trasporto;
 - g. redigere gli atti per la gestione di rifiuti previsti dalla normativa vigente;
 - h. segnalare agli uffici comunali competenti ogni significativa violazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge in materia di rifiuti;
 - i. segnalare agli uffici competenti qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità del servizio;
 - j. sorvegliare affinché siano evitati danni e furti a danno della struttura, delle attrezzature, dei contenitori e a quant'altro presente;
 - k. tenere pulito e in ordine il centro di raccolta, con l'obiettivo di garantire il conferimento dell'utenza ed il lavoro degli operatori in condizioni di igiene e sicurezza.

Art. VI.5 Modalità di smaltimento

1. Tutti i materiali raccolti dovranno essere smaltiti esclusivamente dal Comune o dal gestore.
È escluso il prelievo di qualsiasi materiale senza preventiva autorizzazione del Comune

Art. VI.6 Sicurezza della struttura

1. Al fine di consentire le operazioni di utenti e operatori in condizioni di sicurezza, l'utenza dovrà evitare azioni che possano mettere a rischio la propria incolumità e quella di altre persone, evitando in particolare di sporgersi dalle barriere di protezione, di entrare nei contenitori del materiale, evitare lavorazioni del materiale all'interno dell'impianto, evitare qualsiasi utilizzo di strumenti e attrezzature dell'impianto, ecc..
2. Gli operatori dovranno adottare tutte le azioni necessarie ad evitare rischi per tutte le persone all'interno della struttura, con particolare riferimento alla custodia e all'utilizzo di strumenti ed attrezzature. Dovranno altresì verificare il corretto stoccaggio dei materiali, al fine di evitare crolli, cadute, fuoriuscite che possano recare danno a persone o cose.
3. Le operazioni di carico e scarico contenitori per i materiali da parte del soggetto incaricato dovranno avvenire in assenza di persone non autorizzate e dell'utenza. Tali operazioni, se eseguite nei periodi di apertura dell'impianto, dovranno essere precedute dalla chiusura temporanea e dall'allontanamento dell'utenza presente, non appena ultimate le operazioni di conferimento.

Art. VI.7 Divieti

1. È fatto divieto espresso di:
 - l. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, e quant'altro presente nel centro di raccolta;
 - m. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
 - n. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del centro di raccolta;
 - o. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dagli appositi contenitori/spazi di deposito;
 - p. introdurre nel centro di raccolta materiali, rifiuti o altro non consentito, anche occultato all'interno di contenitori o materiale idoneo;
 - q. accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione del personale preposto;
 - r. introdursi nel centro di raccolta fuori dai giorni e dagli orari previsti dal Comune, salvo espressa autorizzazione.
 - s. conferire qualsiasi tipologia e quantità di materiali negli appositi contenitori/spazi di deposito senza preventiva autorizzazione del personale incaricato.

TITOLO VII. NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI ESTERNI (NON DOMESTICI)

Art. VII.1 Definizioni

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

Art. VII.2 Modalità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni

1. I servizi inerenti la raccolta, l'allontanamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dal Comune mediante il Gestore e riguardante seguenti specifiche attività:
 - a. spazzamento stradale;
 - b. lavaggio stradale;
 - c. pulizia delle caditoie stradali;
 - d. pulizia delle fontane;
 - e. svuotamento cestini;
 - f. viabilità invernale durante eventi meteorologici eccezionali (vento, pioggia, nevicata);
 - g. rimozione e smaltimento di rifiuti abusivamente abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.

Art. VII.3 Area di espletamento del servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni

1. I servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Gestore entro il perimetro definito.
2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:
 - a. le strade e piazze classificabili comunali;
 - b. le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
 - c. i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati) ricadenti all'interno del centro abitato;

- d. le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti: devono essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli - sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.); devono inoltre essere dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi, di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).
3. Il servizio non viene svolto per quei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate di pertinenza di tratti autostradali, ferroviari e di strade statali e provinciali al di fuori del centro abitato comunale, che sono attivati dagli Enti competenti e rimangono a loro carico.
 4. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Comune in relazione ai bisogni e alle tecnologie adottate, garantendo il rispetto dei principi generali di cui al titolo I del presente Regolamento.
 5. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, lo spazzamento meccanizzato di vie e piazze.

Art. VII.4 Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche devono essere gestiti a cura del Gestore appositi contenitori.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'articolo I.3 punto n. 3 e punto n. 5 del presente Regolamento) ed ingombranti.
3. E' inoltre vietato eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Art. VII.5 Divieti e obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, abbandonare e gettare rifiuti di qualsivoglia natura e qualsiasi quantità.
2. E' vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali.

Art. VII.6 Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani interni.
2. I rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde, quali giardinaggio, potature e sfalci, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani esterni, in particolare sarà favorito il recupero tramite compostaggio.
3. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero, sono da considerarsi rifiuti inerti.

Art. VII.7 Rifiuti da esumazione ed estumulazione

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
 - a. resti lignei di feretro;
 - b. avanzi di indumenti e imbottiture;
 - c. oggetti ed elementi metallici del feretro.
2. Vista la particolarità dei rifiuti medesimi, gli stessi saranno ridotti di volume, possibilmente tramite triturazione, messi in appositi contenitori a perdere flessibili (di foggia e colore distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" e smaltiti tramite termodistruzione in impianti autorizzati per rifiuti urbani ai sensi delle norme vigenti.
3. Le parti metalliche di grosso taglio quali lamiere zincate, ottone, bronzo, ecc. saranno disinfettate ed inviate al recupero.
4. Il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili.

Art. VII.8 Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e smaltendoli a propria cura e spesa.

Art. VII.9 Aree occupate da esercizi commerciali

1. I gestori di esercizi commerciali che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti speciali assimilati agli urbani.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. In sede di rilascio della autorizzazione alla gestione di esercizi pubblici dovrà essere previsto che l'occupazione conseguente di aree pubbliche non impedisca la circolazione dei mezzi di raccolta.

Art. VII.10 Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a propria cura e spesa alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Art. VII.11 Asporto degli scarichi abusivi

1. Ove avvengono scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti alla repressione delle violazioni accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità le responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. In caso di inadempienza, il Comune esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. VII.12 Servizio di viabilità invernale durante le neviccate eccezionali

1. In caso di precipitazioni nevose eccezionali, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico

veicolare, e la viabilità collinare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica;

2. Il servizio di viabilità invernale durante le nevicate, sarà svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi, ove sia possibile tecnicamente l'intervento di mezzi operativi.
3. I limiti della zona obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale.
4. Le modalità di effettuazione del servizio sono definite con il Gestore.
5. A cura dei proprietari, dei conduttori e/o dei frontisti di stabili od aree, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.
6. Il Comune, tramite il Gestore, deve provvedere a sgomberare i marciapiedi comunali, gli accessi alle scuole pubbliche, ai centri per anziani e disabili.
7. E' vietato ammassare neve sul verde pubblico, sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

TITOLO VIII. SENSIBILIZZAZIONE DEL CITTADINO E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**Art. VIII.1 Campagne di promozione e sensibilizzazione**

1. Il Comune promuove, insieme al gestore, campagne periodiche di sensibilizzazione, di informazione e di educazione ambientale sulle tematiche concernenti la raccolta ed il riciclaggio dei rifiuti, con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata.
Entro il primo semestre dell'anno successivo il Comune è tenuto a diffondere i dati relativi alla raccolta differenziata.

Art. VIII.2 Agevolazioni

1. Il comune può prevedere, per la raccolta differenziata, agevolazioni sulla tariffa, nel rispetto di quanto riportato nel "Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei Rifiuti".

TITOLO IX. IL RUOLO DEL VOLONTARIATO

Art. IX.1 Attività di raccolta differenziata del volontariato

1. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta differenziata quelli delle associazioni che si ispirano a scopo sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. Per collaborare alla raccolta differenziata le Associazioni debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
3. I principi gestionali a cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata attengono ai generali criteri di osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e di traffico.
4. Dovranno inoltre assicurare la strumentazione necessaria alla raccolta (mezzi di trasporto, stoccaggio etc...) nonché l'effettivo riciclaggio dei materiali anche sotto forma di accordi , contratti ecc.. con aziende autorizzate del settore.
5. Nel caso di utilizzazione di strutture fisse dovranno essere concordate con il Comune e il Gestore e dovranno essere garantite la pulizia ed il decoro e rispettate le condizioni disposte in ordine alla viabilità ed occupazione del suolo pubblico.
6. Le Associazioni dovranno operare nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Art. IX.2 Principii gestionali e requisiti

1. I principii gestionali a cui si dovranno attenere le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata, riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nel proprio espletamento tali attività dovranno:
 - a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b. evitare spargimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c. osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d. garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - e. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene urbana.

2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale, in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettare le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.
3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per potere collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio materiali.

Art. IX.3 Condizioni operative

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontari possono riguardare soltanto alcune frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti.
2. Si fa comunque espresso divieto di raccolta per:
 - a. frazione umida dei rifiuti urbani;
 - b. verde da giardino;
 - c. rifiuti urbani pericolosi;
 - d. rifiuti speciali assimilati;
 - e. oli e batterie auto.
3. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.
4. Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio e trasporto) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle necessarie autorizzazioni di legge.
5. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno inoltre certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

TITOLO X. CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. X.1 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e sm.i. e le relative norme tecniche di attuazione la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. X.2 Divieti e criteri di comportamento

1. È vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acque, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
2. è vietato conferire rifiuti con modalità diverse da quanto previsto dal presente Regolamento.
3. In caso di inadempienza, il Comune dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Al privato o a chi non espressamente autorizzato, è proibita ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti.
5. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

Art. X.3 Controlli e accertamenti

1. Salvo quanto ulteriormente disposto dalla legge, sono preposti al controllo sull'osservanza al presente Regolamento, alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente: il Corpo di Polizia locale, gli agenti e funzionari del Comune

appositamente delegati (secondo le modalità previste da specifico ordinamento), gli altri soggetti allo scopo individuati dalla Legge.

2. Dipendenti del Gestore, incaricati di pubblico servizio con ordinanza del Sindaco, possono, limitatamente alle funzioni concernenti il servizio svolto dall'impresa stessa, accertare violazioni trasmettendo gli atti al Comune.

Art. X.4 Sanzioni

1. Sono fatte salve le sanzioni determinate secondo quanto previsto dalla Parte Quarta, Titolo VI, capo I del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 e sm.i. .
2. Le violazioni al presente regolamento sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate come segue:
 - a. Inosservanza delle disposizioni contenute al TITOLO IV da 25,00a 500,00 €
 - b. Inosservanza delle disposizioni nelle altre parti del regolamento da 50,00a 500,00 €
3. Per il pagamento delle sanzioni determinate dai provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, oltre le spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.
4. Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'accertatore.
5. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/81, l'organo competente ad esaminare gli eventuali scritti difensivi e ad irrogare la sanzione amministrativa è il Sindaco o suo delegato.
6. Previa specifica disposizione del Sindaco, sono ammesse campagne di accertamento sulla raccolta domiciliare finalizzate alla sensibilizzazione dell'utenza. Le eventuali inosservanze saranno segnalate al trasgressore mediante l'apposizione di cartelli che informino in ordine a:
 - a. contenuti dell'inosservanza commessa;
 - b. ammontare della relativa sanzione;
 - c. obbligo a carico del trasgressore del recupero del materiale per il successivo corretto conferimento.

Art. X.5 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo con le modalità e i tempi previsti dalla Legge.
2. Ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile col presente Regolamento si intende abrogata.